



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Prima Sezione Lavoro

N. 45/2021 R.G. Misure Cautelari

Il Collegio composto dai Magistrati:

dott. Antonio Maria Luna - Presidente  
dott.ssa Ida Cristina Pangia - Giudice relatore  
dott.ssa Elisabetta Capaccioli – Giudice

a scioglimento della riserva assunta in data 22 febbraio 2021 osserva quanto segue:

P. [redacted] L. [redacted], rappresentato e difeso dall'avv.to Vi [redacted], F. [redacted], ha depositato – in data 30.12.2020- reclamo avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. 30819/20 di questo Tribunale, esponendo quanto segue:

- R. [redacted] ha indetto -in data 2.9.2020- una procedura selettiva finalizzata all'assunzione di n. 90 giornalisti professionisti sulla base di graduatorie regionali;
- Lo stesso ricorrente, giornalista professionista, ha presentato istanza di partecipazione alla predetta procedura selettiva per la R. [redacted] P. [redacted];
- Il bando prevede tre fasi di cui una prima prova preselettiva che, nonostante la pandemia fosse nel pieno della seconda ondata, si è effettivamente tenuta alla prevista data del 10.10.2020;
- Egli, all'epoca dimorante a Londra, non ha potuto partecipare a tale prova per causa di forza maggiore dovuta ad isolamento volontario al quale di è sottoposto dopo aver appreso che una persona (L. S. [redacted]) con la quale era stato a stretto contatto è risultata positiva al Covid-19;
- In data 20.10.2020 ha chiesto alla R. [redacted] di essere ammesso all'espletamento di un prova suppletiva e straordinaria rispetto a quella tenutasi in data 10 ottobre 2020, ma la stessa convenuta non ha riscontrato tale richiesta.

All'esito di ulteriori argomentazione in diritto il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:

*"...in riforma dell'Ordinanza per tutte le ragioni espresse nel presente atto, nelle more di un instaurando giudizio di merito, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria emettere i seguenti provvedimenti cautelari:*

- *in via principale,*
- *accertare e dichiarare la rilevanza della causa di forza maggiore subita dal ricorrente e ostativa alla partecipazione alla preselettiva del 10 ottobre 2020;*
- *accertare e dichiarare che il non aver consentito al ricorrente di partecipare al concorso per motivi legati al rispetto del periodo obbligatorio di quarantena e pertanto per motivi di salute costituisce discriminazione diretta ed indiretta;*
- *rimuovere, cautelatamente, ogni discriminazione diretta ed indiretta posta in essere dalla Rai in danno della ricorrente e ogni effetto prodotto dagli atti discriminatori;*
- *accertare e dichiarare, cautelatamente, il diritto del ricorrente ad essere riammesso al concorso per cui è causa, in ragione di tutti i motivi esposti in ricorso;*
- *conseguentemente ordinare o condannare sempre cautelatamente.*



1) la resistente R. ad organizzare una prova preselettiva suppletiva del concorso ad hoc per il ricorrente e/o per i casi di impedimento dovuti a forza maggiore, da espletarsi in tempi rapidi atteso il procedere del concorso verso la seconda fase, e alla quale il ricorrente debba essere ammesso, ovvero, ove una suppletiva dovesse essere già organizzata e fissata da F. che al ricorrente venga data la possibilità di parteciparvi, in ogni caso pertanto con provvedimento di integrale riammissione dello stesso al concorso; il tutto, ove occorra e dall'III.mo Giudice ritenuto necessario, anche previo ordine di sospensione e/o rinvio delle successive fasi del concorso al fine di consentire il sereno svolgimento della predetta prova suppletiva, qualunque sia la modalità di attivazione o celebrazione disposta;

2) in alternativa, ove occorrer possa e fosse ritenuto necessario, qualora sia confermato l'imminente svolgimento della seconda prova o fase successiva del concorso, tale da non consentire la corretta organizzazione di una prova preselettiva suppletiva, ammettere intanto in via cautelare e con riserva il ricorrente alla predetta seconda prova e al concorso, anche con riserva collegata all'esito della prova preselettiva suppletiva comunque da disporsi e da celebrarsi poi, successivamente, quando possibile e ritenuto opportuno dall'III.mo Tribunale adito; quanto sopra in modo, pertanto, da consentire allo stesso ricorrente di prendere parte al prosieguo del concorso e non perdere la possibilità di parteciparvi;

3) in ogni caso, e soprattutto in caso di accoglimento della prima domanda, si chiede all'Ecc.mo Tribunale adito di valutare, ove occorrer possa, una sospensione o rinvio integrale del concorso e/o delle fasi successive alla prova preselettiva, e precipuamente della seconda prova e della terza, al fine di garantire il diritto di partecipazione al ricorrente alla prova suppletiva, di modo che al ricorrente, medio tempore, venga consentito di partecipare alla suppletiva con la dovuta calma e organizzazione, al fine di poter successivamente essere riammesso (ovviamente ove meritevole, superando la suppletiva) al concorso;

- in subordine,

sempre previo accertamento della rilevanza della causa di forza maggiore subita dal ricorrente e ostativa alla partecipazione alla preselettiva del 10 ottobre 2020, nonché del conseguente diritto del ricorrente ad essere riammesso al concorso, ove ritenuto necessario annullare in toto il concorso nella fase in cui si trova e disporre la riedizione integrale dello stesso, a partire dalla prima prova preselettiva, per tutti, al fine di garantire al ricorrente la par condicio e il diritto di partecipazione, ove occorra anche disponendo che il concorso sia rinviato a data futura, più consona alla partecipazione dei candidati in relazione alla situazione di emergenza sanitaria mondiale.

- emettere ogni utile provvedimento cautelare volto alla riammissione del ricorrente alla prova preselettiva e concorsuale;"

R. rappresentata e difesa dall'avv.to C. S. ha contestato l'istanza cautelare con articolate argomentazioni, concludendo infine per il rigetto della stessa.

In base alle vigenti disposizioni emergenziali é stata disposta la trattazione scritta sicché, preso atto del deposito delle note autorizzate, il Collegio si è riservato l'ordinanza.

2. P. L. avanza l'istanza cautelare sopra riportata assumendo che la sua assenza alla prova pre-selettiva tenutasi in data 10.10.2020, come previsto dal bando di concorso indetto dalla F. in data 2.9.2019, sia dovuta a forza maggiore, cioè all'isolamento fiduciario al quale si è sottoposto a causa del suo precedente contatto (a Londra) con una persona (L. S.) risultata positiva al COVID-2019.



Decreto di rigetto n. cronol. 21162/2021 del 26/02/2021  
RG n. 45/2021

Il punto 8 del bando di concorso (allegato dal reclamante) prevede: *“Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalla prova, qualunque ne sia la causa, è escluso dalla selezione.”*

La R. ha dunque previsto (con il bando) l'esclusione dalla selezione dei candidati ammessi ed assenti per qualsiasi causa.

In effetti tale chiara disposizione, inserita nel regolamento predisposto per la procedura selettiva in oggetto, non consente di individuare alcuna ragione che possa giustificare l'assenza del candidato alla data prevista per lo svolgimento della prova e regolarmente comunicata (come nello specifico) e, d'altro canto rientra nelle discrezionali determinazioni dell'Ente che ha bandito il concorso, scandire tempi e modalità del relativo espletamento.

Come giustamente evidenzia il Giudice della prima fase, a fronte dell'interesse del singolo candidato a partecipare alla selezione, deve valorizzarsi altresì l'interesse dell'Ente che ne ha disposto l'espletamento (in questo caso la R. ...) al rispetto dei tempi e delle complessive modalità (organizzative e di spesa) originariamente previste, nonché quello degli altri candidati che hanno già partecipato alla prova a non subire sopravvenute modifiche delle complessive originarie condizioni di espletamento della procedura predisposte dal bando e dai medesimi accettate.

Il T.A.R. Campania-Napoli, sez. VIII, con sentenza n. 6072 del 27.12.2017, pronunciata in caso analogo, ha condivisibilmente affermato: *“La presenza di chi intende partecipare, nel luogo previsto per l'effettuazione della prova preselettiva concorsuale, è riconducibile ad una esclusiva scelta personale dell'interessato; mentre l'eventuale derogabilità delle modalità all'uopo prefissate è legata a moduli organizzativi di svolgimento della prova, i quali non impongono di considerare in senso giustificativo le ragioni dell'assenza del candidato all'ora prevista, né impongono di convocare per una nuova sessione il concorrente non presentatosi puntualmente il giorno ed all'ora per lui fissati...la decisione di non consentire eventuali "recuperi" per gli assenti in sessioni successive, è anch'essa legata a ragioni organizzative, rispetto alle quali l'amministrazione gode di un ambito di discrezionalità insindacabile, a meno che le scelte adottate non risultino manifestamente irragionevoli e illogiche...Nessuna norma...impone che il candidato assente nel giorno e all'ora della convocazione debba essere chiamato a recuperare la prova in una sezione successiva.”*

Inoltre, a fronte della preminente situazione sopra delineata, la documentazione depositata dal reclamante neppure supporta adeguatamente le ragioni addotte dal medesimo.

Al riguardo il L. ha allegato esclusivamente la *“e-mail”* del 7.10.2020 con la quale L. S. gli ha comunicato informalmente la propria positività al COVID-19 e quella del 23.12.2020 con la quale la stessa S. gli ha inviato un documento attestante la sua positività al COVID-19, del quale però non vi è alcuna garanzia di provenienza da struttura autorizzata (in Gran Bretagna) ad eseguire i relativi accertamenti, sicché non risulta dimostrata la condizione di L. S. (come posta a base dell'istanza cautelare in esame).

Non può fondatamente invocarsi il profilo discriminatorio, atteso che il reclamante non appartiene ad alcuna categorie debole e, d'altro canto, quanto alle candidate in stato di gravidanza a rischio ed ai candidati di fede ebraica (per i quali è stata disposta la prova suppletiva), era doveroso per la R. tutelare, quanto alle prime, la maternità ed il diritto alla salute delle donne e dei nascituri e, quanto ai secondi, il diritto di osservare i dettami della loro fede religiosa, che impone di non espletare attività di sabato, trattandosi di posizioni di rilievo costituzionale. In ordine ai soggetti di fede ebraica i precetti costituzionali hanno trovato specifica attuazione, per quanto rileva in questa sede, nell'art. 4, l. n. 101/89 che riconosce esplicitamente alle medesime il diritto di osservare il riposo



sabatico "da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato".

All'esito delle precedenti considerazioni il reclamo va integralmente respinto (restano assorbite residue questioni).

Le spese di lite per questa fase del giudizio, vanno compensate attesa la novità delle questioni.

P.Q.M.

respinge il reclamo;  
compensa interamente le spese processuali.

Si comunichi.

Roma, 22 febbraio 2021

Il Giudice Est.

Dott. Ida Cristina Pangia

Il Presidente

Dott. Antonio M. Luna

